

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Coordinamento donne di montagna" APS

Premessa

Il riconoscere, rispettare e osservare le norme che regolano i diritti e i doveri di ciascuno, la solidarietà sociale, l'uguaglianza di genere, lo sviluppo umano sostenibile, intelligente e solidale, unitamente ad una nuova prospettiva di lavoro e di sistemi di produzione, che coinvolga i cittadini e inviti le imprese ad interpretare un nuovo ruolo e a prendersi nuove responsabilità, sono i percorsi obbligati per la salvaguardia del pianeta e dei suoi abitanti con un unico obiettivo: lasciare un mondo pluralista, vivibile e ospitale alle future generazioni.

In questo cammino, la valorizzazione del pensiero, della percezione, della sensibilità, dei valori e delle capacità delle donne è, il primo passo per avere una vita libera e degna a tutti i livelli sociale, culturale, amministrativo, politico ed economico, ed è ancora più fondamentale nelle aree svantaggiate e marginali e nei paesi in via di sviluppo per la salvaguardia delle comunità e dell'ambiente.

Solo con il permanere delle donne e conseguentemente delle loro famiglie nei territori montani e marginali questi potranno uscire dallo stato di defezione politica ed amministrativa e dallo stato di marginalità che da anni impera.

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, in conformità delle norme dettate, dagli artt. 14-42 del codice civile, in particolare dall'art. 36, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Coordinamento Donne di Montagna" (qui di seguito, per brevità, Associazione).

La denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS ETS (Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore) successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

L'associazione non lucrativa, apartitica e aconfessionale, di utilità sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La sede dell'Associazione è

.....
.....
Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede e istituire nuove sedi operative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - Oggetto e scopo

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ambientale, in particolare:

- la lotta all'emarginazione delle donne e dei giovani (di qualsiasi provenienza geografica), sia essa sociale, politica, geografica o economica;
- la rinascita economica e sociale delle aree ad alta marginalità
- la creazione di una rete tra piccoli comuni montani o ad alta marginalità al fine di confrontare e trasferire le esperienze;
- l'attivazione di studi; l'ideazione, la realizzazione di progetti e la gestione di progetti; la promozione e lo sviluppo di ogni attività idonea a valorizzare il ruolo delle donne e dei giovani delle montagne unitamente al loro patrimonio culturale, storico, artistico, linguistico, ambientale, artigianale ed imprenditoriale, turistico, sportivo e sociale.

Inoltre lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, aventi per oggetto:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale con particolare riguardo alle donne e ai giovani, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, se esercitata abitualmente, nonché alla tutela degli animali e dei loro habitat e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- gli interventi di tutela e valorizzazione dei saperi femminili e del patrimonio culturale/paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare attenzione

all'inquinamento e ai danni da esso provocati - rivolta alla ricerca e alla proposta di possibili soluzioni;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;

- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o antropologico;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- l'agricoltura sociale, ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 , e successive modificazioni;

- le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica marginale e svantaggiata, sia nazionale che in un Paese in via di sviluppo, sulla base di accordi finalizzati a promuovere l'accesso del produttore al mercato e con prezzi equi, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali delle donne nel mondo, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ARTICOLO 3 - Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione, avente fini non lucrativi, che sia ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto associativo, a partire da quelle indicate nel seguente elenco, puramente esemplificativo e non esaustivo:

- la somministrazione di alimenti e bevande, in luoghi idonei secondo le

normative vigenti;

- le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;
- la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni dell'Associazione;
- la concessione di fideiussioni ed altre malleverie; – l'istituzione di sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei; l'organizzazione in sezioni e gruppi permanenti di lavoro, la cui composizione è aperta a tutti gli associati;
- esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
- programmare, produrre e gestire in ogni loro aspetto e per tutta la loro durata attività culturali quali:

- corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali;
- spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente;
- seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico;
- proiezioni cinematografiche, rassegne, festival;
- letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate.
- servizio di doposcuola
- servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate;

- porre in essere progetti di recupero e/o fruizione di beni mobili e immobili sequestrati alla criminalità organizzata laddove siano funzionali al raggiungimento degli scopi statutari.

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Le attività di cui sopra sono rivolte in prevalenza verso i terzi, possono essere svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. In caso di necessità ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità è possibile avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e a tal fine può: richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici; affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione; gestire, per la realizzazione delle attività istituzionali, strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità; avviare scambi e collaborazioni internazionali.

ARTICOLO 4 Adesione ad enti ed organismi nazionali ed internazionali

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti, organismi ed associazioni nazionali ed internazionali in cui si riconosca o di cui condivida gli obiettivi e potrà accogliere l'adesione di associazioni e circoli che si riconoscano nelle sue attività.

ARTICOLO 5 - Associati

Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, senza discriminazione alcuna, che condividendo le finalità del presente statuto intendono partecipare attivamente alla vita dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della stessa e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione

Può aderire all'associazione chiunque decida di seguirne gli scopi e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale dell'associazione.

I soggetti richiedenti diversi dalle persone fisiche, dovranno presentare domanda tramite il Legale Rappresentante e indicare contestualmente un delegato.

In caso di domanda di iscrizione presentata da minori, questa dovrà essere sottoscritta dai genitori o eventuale tutore legale.

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda, avallata da due socie, indirizzata al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza e codice fiscale;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione ad associato.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota associativa, deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, l'accettazione della domanda e la registrazione sul Libro dei soci danno diritto immediato a ricevere la tessera dell'Associazione e comportano l'acquisizione della qualifica di associato a tutti gli effetti (ved. Art. 7).

La domanda, deve essere motivata e presentata in forma scritta, qualora la stessa venga rigettata, l'interessato può presentare ricorso entro sessanta (60) giorni, su cui a l'Assemblea si pronuncia e in via definitiva nella sua prima convocazione successiva.

La tessera rilasciata all'associato contestualmente al versamento della quota associativa ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere restituita.

La condizione di socio non è ereditabile.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, così come richiesto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

ARTICOLO 7 - Diritti e doveri degli associati

Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati che siano iscritti da più di 90 giorni dalla delibera di ammissione dell'associato.

Tutti gli associati, in regole con il versamento delle quote hanno uguale diritto a:

- partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.
- frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota associativa, stabilita, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione dell'associato per morosità;
- al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale;
- all'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, comprese eventuali integrazioni della cassa associativa attraverso versamenti di quote straordinarie.

Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate da un delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annua. Esclusione e recesso devono essere comunicate e motivate in forma scritta (anche in forma mail pec ove possibile).

L'associato può essere escluso quando: non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato, che deve essere preventivamente comunicato al socio stesso.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene registrato sul libro soci.

L'associato escluso per morosità può essere riammesso dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota di iscrizione; gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea successiva, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

ARTICOLO 9 - Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote degli associati, così suddivise: quota di iscrizione annuale, contributi straordinari, contributi a fronte di particolari attività svolte;
- entrate derivanti da lasciti e donazioni;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

– ARTICOLO 10 - Patrimonio associativo

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.

Il fondo comune è costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, esso non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ARTICOLO 11 - Esercizio associativo

L'esercizio dell'Associazione si svolge di norma dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti,

modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi ed alle attività dell'Associazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

ARTICOLO 12 - Bilancio

Il bilancio dell'esercizio medesimo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Copia del bilancio consuntivo è messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio, ove esista iscrizione al RUNTS, deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

ARTICOLO 13 - Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, per realizzare nuovi impianti, ammodernamenti delle attrezzature e strutture associative esistenti o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ARTICOLO 14 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire tra gli associati anche in modo indiretto utili, residui attivi ed avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario

- il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili, quest'ultimo solo se la sua nomina sia ritenuta opportuna dall'Assemblea.

Il ruolo di tesoriere può essere ricoperto da uno dei membri del Direttivo.

Potrà essere nominato un Vice Presidente

Per tutte le cariche l'organizzazione può deliberare il pagamento di un gettone di presenza o il riconoscimento di indennità, fermo restando che è vietata la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 16 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata: in forma scritta e recapitato al domicilio di ogni associato, tramite affissione in bacheca, con comunicazione multimediale legale (PEC) almeno quindici giorni prima della data convenuta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da tre membri del consiglio direttivo, o da un decimo degli associati e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta presentata da almeno un terzo del totale degli associati aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che esse intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni tre anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali, concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione;
- il Regolamento Interno, qualora ne insorgesse l'esigenza;

L'Assemblea potrà inoltre nominare altri organi con funzioni ben definite qualora siano previsti dalle normative vigenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli

associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, che deve cadere in un giorno differente dalla prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata, l'Assemblea si intende idonea a deliberare, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto; il voto è palese.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - delibera gli incarichi a socie, anche componenti il Consiglio Direttivo
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto,
- trasformazione, fusione scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo, l'associato deve essere in regola con il versamento della quota associativa e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe di soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Le deliberazioni sono assunte, sia in prima, sia in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente, o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra le persone presenti.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni associato può prenderne visione.

ARTICOLO 17 - Il Consiglio Direttivo.

Compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi dell'Associazione.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 177/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- redige i programmi di attività previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
- redige regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;

- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, o possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato dei soci per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano

necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dei soci;

- prende tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività

associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;

- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

- decide in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti associati. Modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ogni tre anni.

Esso è composto da tre membri, scelti tra gli associati in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili sino a tre mandati consecutivi nel tempo, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti (Art. 2382 del Codice Civile).

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario, se opportuno un Vicepresidente.

Può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, sono ritenute valide le riunioni di Direttivo (verbalizzate) tenute in modalità telematica.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è

validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le stesse sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

In caso di parità, la proposta di deliberazione è respinta.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Sono valide, nel caso che uno o più Consiglieri siano impossibilitati a partecipare fisicamente alla riunione di Direttivo per motivi inerenti le attività dell'Associazione, le riunioni realizzate tramite modalità telematiche, purché a queste partecipino tutti i membri.

ARTICOLO 18 - Il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri (nel caso in cui non fosse disponibile una nuova candidatura, può essere rieletto il Presidente uscente), il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali. Ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente, in casi giustificati, potrà delegare le sue funzioni ad uno o più consiglieri scelti tra i membri del Direttivo, che lo sostituisce in caso in caso di impedimento; in caso di dimissioni viene eletto, all'interno del Direttivo, un vice presidente che ricopre le funzioni di Presidente sino alla convocazione dell'Assemblea e alla rielezione del nuovo Direttivo.

ARTICOLO 19 - Il Revisore dei Conti e il Collegio dei Revisori

Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, l'Assemblea può decidere e votare un Collegio di Revisori che sostituirà la figura del Revisore dei Conti.

Il Collegio di Revisori si compone di tre membri effettivi, di cui uno iscritto al registro dei revisori contabili a cui si aggiungono due supplenti. Il Collegio dei Revisori alla sua prima seduta utile elegge il suo Presidente fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I Revisori del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ogni Revisore del Collegio può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

ARTICOLO 20 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 21 - Controversie tra gli associati

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare il procedimento arbitrale.

Solo qualora le parti non pervengano alla conciliazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'insorgere della controversia, la medesima sarà risolta da un arbitro unico in conformità al summenzionato Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

ARTICOLO 22 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione APS - ETS avente analoghe finalità oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

ARTICOLO 23 - Non commercialità

Si riassumono le disposizioni previste per le associazioni non commerciali dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e contenute nel presente Statuto:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie dettate dal Codice del Terzo Settore (117 del 2017 e successive modifiche);
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

ARTICOLO 24 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, alla normativa vigente in materia e al al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche.

Approvato all'unanimità in sede assembleare in data 25 Ottobre 2020

Il Presidente
Patrizia Palonta

Legale Rappresentante